

VERBALE DI ACCORDO

Roma 24 gennaio 2014

tra

ANAEPA- Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claii,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANAEPA – Confartigianato Edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edile Claii

FENEAL – UIL

FILCA – CISL

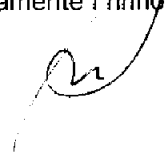
FILLEA – CGIL

	ART.3 – PERIODO DI PROVA	» 4
	ART.15 – EVR (ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE)	» 5
	ART.30 – ASPETTATIVA	» 6
	ART.31 – ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	» 7
	ART.42 – ACCORDI LOCALI	» 8
	ART.77 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI	» 11
	ART.85 – ASPETTATIVE	» 12
	ART.93 – CONTRATTO A TERMINE	» 13
	ART.95 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	» 14
	ART.97 – LAVORO A TEMPO PARZIALE	» 16
	ART.103 – DECORRENZA E DURATA	» 17
	ART.104 – ESCLUSIVA DI STAMPA	» 18
	ART.105 – LAVORI USURANTI – LAVORI PESANTI	» 19
	AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO	» 20
	PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	» 21
	PROTOCOLLO SULLA BILATERALITÀ	» 23

Premessa

Le parti, nel ribadire la gravità della situazione di crisi strutturale che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali che si è tradotta nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro, consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell'ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non favorevole.

Attraverso il presente rinnovo contrattuale, le Parti ritengono infatti necessario – concordando in tal senso - attuare congiuntamente misure ed iniziative per il rilancio del settore anche con riferimento all'elevato costo del lavoro che penalizza la redditività delle imprese e che influenza pesantemente e negativamente i rinnovi contrattuali e per il contrasto al lavoro irregolare.



Art. 3
(Periodo di prova)

L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.



24 gennaio 2014



Art. 15
(Elemento Variabile della Retribuzione - EVR)

... (Omissis) ...

Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

A decorrere dal 1 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, cessa l'Elemento Economico Territoriale.

L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Parti, convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione, riconosciuto a livello territoriale in applicazione al presente CCNL, ha le caratteristiche di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29/3/2013 ovvero risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività.

Clausola di salvaguardia aziendale.

Fermo restando che il 2° livello di contrattazione è e rimane quello territoriale, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano nella possibilità che le imprese, che abbiano un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati dal livello territoriale, possano ridurre gli importi erogati a titolo di EVR, secondo le modalità definite a livello territoriale, sulla base delle linee guida che il livello nazionale definirà entro il 30 giugno 2014, tenendo conto, comunque, che la richiesta dovrà essere attivata su iniziativa della singola impresa e che la verifica della sussistenza delle dichiarazioni dell'impresa avvenga esclusivamente presso la sede di una delle Associazioni datoriali firmatarie il presente Contratto con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, al fine di sottoscrivere un verbale contenente le eventuali quantità erogabili.

Art. 30
(Aspettativa)

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

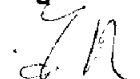
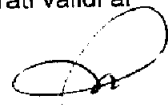
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio straniero dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane.

E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

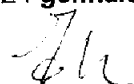
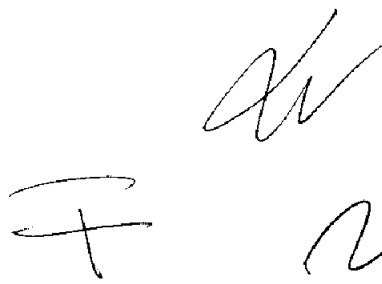
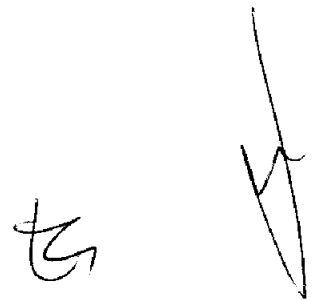
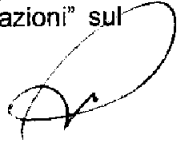
Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.



Art. 31
(Anzianità professionale edile)

Fatto salvo il diritto dei lavoratori alla prestazione nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, si conviene sulla necessità, ferme restando le aliquote di contribuzione totali vigenti sui singoli territori, di istituire, sin da subito, una Commissione Bilaterale che, entro il 31 marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo Istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2014.

La Commissione di cui al comma precedente avrà altresì il compito di definire, sempre nel rispetto delle aliquote di contribuzione totali e fatto salvo il diritto dei lavoratori, delle "linee guida e/o indicazioni" sul risanamento dei Fondi APE in difficoltà delle singole Casse Edili.



Art. 42
(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;

b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;

c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;

e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;

f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;

g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;

h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;

i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;

l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;

m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;

n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;

o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;

p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente CCNL;

q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;

r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

- 1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
- 2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
- 3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati, riconducendo, laddove possibile, i parametri alle imprese e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto:

- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriori indicatori concordati in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014 le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, che di norma saranno eseguiti su base triennale, e/o secondo quanto concordato in sede territoriale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

In linea di principio, ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi di cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% del quanto definito a livello nazionale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Art. 77
(Classificazione dei lavoratori)

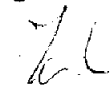
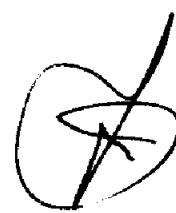
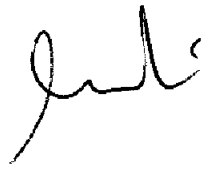
. . . omissis . . .

Abilitazione per operatori macchine complesse.

Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza).

Le Parti confermano che al Formedil nazionale è stata demandata la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitazione o patentino.

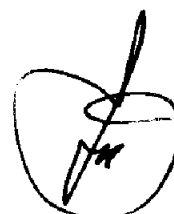
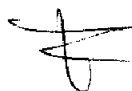
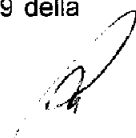
Le Parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.



Art. 85
(Aspettative)

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.



Art. 93
(Contratto a termine)

In relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m.i., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Resta ferma la possibilità di attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi.

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

- 1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- 2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- 3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
- 4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.lgs. n.76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle R.S.U. laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.

Art. 95
(Somministrazione di lavoro)

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, e s.m.i. che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:

- 1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- 2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- 3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
- 4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- 5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
- 6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
- c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- g) per lavori subacquei con respiratori;
- h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
- i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.

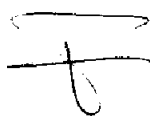
Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Art. 97
(Lavoro a tempo parziale)

.... omissis

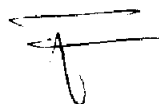
Le Parti convengono che le 912 ore stabilite dall'accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.



Art. 103
Decorrenza e durata

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 24 gennaio 2014 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata AR almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.



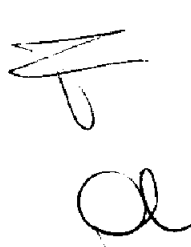
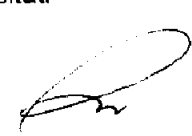
Art. 104
(Esclusiva di stampa)

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni dei singoli articoli.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.



Art. 105
(Lavori usuranti – Lavori pesanti)

.... Omissis

Il contributo dello 0,10%, calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del presente CCNL, continuerà ad essere applicato, salvo diversa determinazione della Commissione, costituita ai sensi del presente articolo, che dovrà intervenire entro il 30 settembre 2014.

Le Parti concordano che tale contributo, a decorre dal 1 ottobre 2014, potrà rientrare nell'ambito dei costi di gestione previsti da ogni Cassa Edile, senza ciò causare aumenti di costi a carico delle imprese.

gentile

[Signature]

[Arrow pointing down]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 110,0 di cui euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014, euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2015, ed euro 44,00 a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

Livelli	Aumenti				parametri
	Totale	01/01/2014	01/01/2015	01/12/2015	
7	€ 173,46	€ 52,04	€ 52,04	€ 69,38	205
6	€ 152,31	€ 45,69	€ 45,69	€ 60,92	180
5	€ 126,92	€ 38,08	€ 38,08	€ 50,77	150
4	€ 117,62	€ 35,28	€ 35,28	€ 47,05	139
3	€ 110,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 44,00	130
2	€ 97,31	€ 29,19	€ 29,19	€ 38,92	115
1	€ 84,62	€ 25,38	€ 25,38	€ 33,85	100

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti dalle imprese a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dal 1 gennaio 2014.

Le parti concordano che nella vigenza contrattuale attiveranno una Commissione tecnica per verificare la scala parametrica.

Dichiarazione comune

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri c.c.n.l. sottoscritti nel settore.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.

Al fine di armonizzare il costo del lavoro gravante sulle imprese edili che applicano il presente contratto, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2015 al fine di verificare se sussistono a tale data, condizioni economiche meno onerose di quelle derivanti dall'applicazione del presente CCNL in conseguenza della contrattazione collettiva di settore gestita dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto. In caso affermativo, con Accordo tra le parti firmatarie, si procederà all'armonizzazione economica, anche intervenendo attraverso recuperi nell'ultima trancia.

Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nel settore delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).

A tal fine le Parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti Bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.

In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le Parti impegnano le rispettive Associazioni Territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole Professionali Edili e/o dei Comitati Paritetici per la salute e sicurezza Territoriali o Regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse Edili Artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle Parti firmatarie del presente accordo.

Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all'interno del sistema nazionale che fa riferimento a CNCPT e FORMEDIL utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.

Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita, nelle imprese che applicano il presente contratto o aderiscono ad una delle organizzazioni firmatarie del presente contratto o partecipano ad una Cassa Edile partecipata dall'organizzazione firmataria cui aderiscono, le seguenti attività:

- 1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
- 2) svolge le attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi, secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
- 3) assiste imprese e lavoratori ad implementare tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) informa e aggiorna dirigenti e preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.

Al fine e per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle Parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. è stabilito dalle Parti Nazionali suddette.

Per una maggior efficienza ed efficacia degli enti paritetici, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, le Parti demandano al prossimo rinnovo del CCNL l'analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti i

sistemi oggi esistenti. Nelle more, le parti territoriali, potranno valutare, nell'ambito degli accordi in essere e dei relativi enti bilaterali di categoria, la ricerca di tutte le sinergie possibili sul piano organizzativo ed operativo.

Le Parti nazionali predisporranno, con il supporto degli enti paritetici nazionali, uno schema-tipo di Statuto, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.

Tale disposizione potrà essere applicata anche nelle realtà in cui, ai sensi dell'art. 83 del suddetto CCNL, già sussistono Enti paritetici territoriali unificati (Scuole edili o enti bilaterali per la formazione e Comitato paritetico territoriale).

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate, su espressa richiesta delle imprese, dai tecnici individuati dal CPT, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, seguendo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali, fatti salvi i casi di intervento urgente individuati e segnalati al CPT dai propri tecnici.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le proprie esigenze tecnico-organizzative, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti nella prima visita.

Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con il CPT o l'ente unificato, nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente scuola, in collaborazione con il CPT, un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le organizzazioni firmatarie il presente CCNL provvederanno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali alla redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale, saranno di norma svolte presso gli Enti paritetici previsti dal presente protocollo; le modalità, la durata minima dei corsi nonché tutte le altre materie inerenti, sono stabilite in ottemperanza a leggi ed accordi.

È affidata ai CPT la formazione specifica di cantiere per la gestione delle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

Il CPT e l'Ente scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del FORMEDIL nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il coordinamento regionale dei CPT afferenti la regione di appartenenza.

Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale, e coordinarsi con i CPT di altra derivazione contrattuale.

Protocollo sulla Bilateralità

Legittimazione contrattuale.

L'applicazione su tutto il territorio nazionale dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, compreso, quindi, anche quello per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle medie e piccole imprese industriali ed affini, è alla base di un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali ed Associazioni sindacali dei lavoratori, nonché del riconoscimento degli enti da parte delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito, le norme contrattuali e la legislazione vigente, demandano agli organismi paritetici/enti bilaterali la gestione di importanti funzioni nei confronti di imprese e lavoratori del comparto.

Conseguentemente tutti gli enti paritetici previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale dell'edilizia delle parti sottoscrittrici il presente protocollo sono costituiti ed hanno possibilità di operare in quanto strumenti di attuazione della contrattazione sopra citata.

La loro legittimazione, rispetto a funzioni di natura pubblicistica, non può prescindere da tale presupposto.

Ne consegue che gli Enti Bilaterali/Organismi Paritetici sono legittimati allo svolgimento di tali funzioni solo nella misura in cui riconoscano ed attuino, in tutte le loro parti, i contratti di lavoro sottoscritti dalle parti sociali sopra indicate, e siano partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività e pari dignità, dai soggetti che tali contratti determinano.

Razionalizzazione degli Enti territoriali.

L'attuale momento congiunturale del comparto pone l'esigenza di procedere ad una attenta verifica della gestione funzionale ed economica di tutti gli Enti territoriali che gestiscono parti contrattuali e accordi, per conto sia delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni Artigiane, sia dei lavoratori, su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alle esigenze di razionalizzare l'attuale struttura degli Enti territoriali, le Parti Sociali individuano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, o, in alternativa, di estendere l'operatività degli enti esistenti in aree limitrofe anche interregionali, fatte salve consolidate ed efficienti esperienze territoriali. Resta inteso che il campo di applicazione del secondo livello di contrattazione, deve coincidere, di norma, con quello del nuovo ente bilaterale e sarà definito dalla PPSS interessate.

Ferma restando la necessità di mantenere separate le gestioni finalizzate alla realizzazione dei diversi obiettivi per i quali tali Enti sono stati costituiti (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza) si ritiene necessario, perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza.

Sussiste la necessità di definire parametri dimensionali e di efficienza minimi sulla base dei quali valutare o promuovere ipotesi di accorpamento delle strutture esistenti.

Tali parametri, in quanto riferiti a situazioni ed impegni contrattuali specifici, saranno definiti congiuntamente dalle Parti sociali.

Rispetto alla questione dell'efficienza, le Parti Sociali, ritengono irrinunciabile l'applicazione da parte di tutte le Casse Edili e su tutto il territorio nazionale, del CCNL sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da FENEAL, FILCA e FILLEA nonché dei relativi Contratti collettivi territoriali di secondo livello, ritenendo che essa vada perseguita anche attraverso una sana gestione delle strutture sulla base della trasparenza nei risultati.

Le Parti inoltre concordano e ribadiscono che, a questo punto, vanno definiti impegni precisi in ordine all'attuazione di quanto previsto dall'accordo del '98 in materia di condivisione della gestione degli Enti Bilaterali e che, in questa fase, sia imprescindibile rendere concreti i principi di inclusività e rappresentatività di tutte le Parti, per consentire che gli Enti Bilaterali riformati siano strumenti di reale attuazione di tutti i sistemi contrattuali, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro dipendente del comparto edile.

Le Parti Sociali sono conseguentemente impegnate a promuovere e favorire i processi sopra richiamati e convengono nella impellente esigenza di una revisione dello Statuto tipo.

Rappresentatività ed enti bilaterali

Al fine di assicurare in maniera uniforme l'applicazione del presente CCNL sull'intero territorio nazionale, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, si impegnano a realizzare per i territori in cui le Casse Edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell'accordo del 19 settembre 2002 sugli Statuti Tipo, ovvero laddove non venga garantita l'adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA. con nomine dirette negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.

Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.

Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell'autonomia contrattuale del comparto artigiano.

Le parti riconfermano che la contrattazione del comparto artigiano si basa su due livelli contrattuali aventi pari cogenza: uno nazionale ed uno regionale (fatte salve le realtà provinciali attualmente vigenti)

Tutti gli enti Bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l'applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano.

Per l'applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell'applicazione del presente paragrafo sull'intero territorio nazionale.

Sistema Bilaterale delle Costruzioni.

Il sistema bilaterale dell'artigianato si riconosce nel sistema nazionale degli enti paritetici nazionali partecipati da tutte le rappresentanze del settore ed afferma la necessità della sua gestione unitaria.

Le attuali commissioni nazionali, CNCE, FORMEDIL e CNCPT, andranno riorganizzate in base a principi di rappresentanza, efficienza ed efficacia, giungendo alla costituzione di un unico ente nazionale (denominato SBC) che svolga le funzioni attualmente previste dalle richiamate commissioni nazionali, mantenendo intatte le specifiche missioni contrattuali.

Detto Ente sarà finanziato con un contributo specifico stabilito dalle parti nella misura dello 0,05% della massa salari sino al 30 settembre 2014; a decorrere dal 1 ottobre 2014 tale contributo sarà elevato allo 0,06%.

Statuti.

Nell'ambito di tale processo, le Parti Sociali ritengono essenziale dare concreta attuazione agli obblighi contrattuali già in precedenza definiti ed in particolare, di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di modelli Statutari condivisi, oltre che per le Casse Edili anche per le Scuole, i CPT e gli Enti Unificati.

Si ribadisce che CNCE, FORMEDIL e CNCPT sono organismi nazionali, intesi come strumenti tecnici di coordinamento, indirizzo e di attuazione delle volontà delle Parti sociali.

In questo senso, si ritiene opportuna e necessaria la definizione di nuove regole statutarie, che garantiscano il rispetto dei principi di pariteticità e rappresentatività delle PPSS firmatarie i CCNL.

Bilanci.

Occorre riprendere e definire linee guida condivise per la redazione dei bilanci degli enti.

SBC si accollerà l'onere della verifica e certificazione dei bilanci senza ulteriori oneri per gli enti territoriali che ne faranno esplicita richiesta.

Si evidenzia, che gli obblighi di certificazione contabile, di recente ribaditi, oltre ad essere, in questa fase, eccessivamente onerosi oltre che, in qualche caso, in netto conflitto di interessi, non forniscano sempre reali garanzie di una corretta gestione economica, essendo basati su verifiche prevalentemente formali e generali sull'andamento dell'ente.

Coordinamenti regionali o interregionali.

Si rende pressante l'esigenza di promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi enti che operano a livello territoriale in attuazione di ciascun contratto.

Tale obiettivo va sicuramente perseguito per gli enti dedicati alla formazione e sicurezza, senza con ciò escludere forme stabili di collaborazione, ovvero di aggregazione, anche tra casse edili, da realizzarsi a livello regionale tra i vari enti che operano sui territori; ciò al fine di avere comportamenti omogenei rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese aderenti ed ai lavoratori.

Si rende necessario, a tal proposito, un coordinamento tra gli enti di diversa derivazione contrattuale che attuino più contratti.

Coordinamento della contrattazione nazionale in materia di bilateralità.

Ferma restando l'autonomia contrattuale, le Parti Sociali ritengono improrogabile e necessario un coordinamento delle norme inserite nei diversi contratti, relative alla bilateralità ed in tal senso si conviene che il soggetto deputato a ciò sia il Comitato per la Bilateralità.

Le Parti ritengono inoltre che per adattare e rimodulare le modalità operative ed organizzative del Comitato della Bilateralità alle nuove esigenze, ne occorra rivedere e disciplinare l'impianto.

Tanto più che, vista l'esperienza di questi ultimi anni, si rende necessario definire una procedura di condivisione preliminare, tra tutte le Parti del Comparto edile, delle regole che informano questa parte della contrattazione, al fine di addivenire, sui singoli tavoli contrattuali, a testi omogenei e condivisi.